

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2759-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 12 dicembre 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Seoul il 10 gennaio 1989

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(V. Stampato Camera n. 4788)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 aprile 1991

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 aprile 1991*

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo in esame risponde alle esigenze poste sul piano degli scambi commerciali dalle riconosciute potenzialità di crescita economico-industriale della Repubblica di Corea nonché alle attese opportunità che tale sviluppo offre agli operatori italiani.

Il testo, oltre a prevedere l'introduzione della clausola della nazione più favorita, si

applica ad un largo spettro di possibili impieghi patrimoniali. Dall'attuazione dell'accordo non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.

La Commissione affari esteri raccomanda pertanto l'approvazione del disegno di legge di ratifica dell'accordo.

GRAZIANI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUIZZI)

17 luglio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'OSSO)

16 luglio 1991

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Seoul il 10 gennaio 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.